

STATUTO - REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ LIGURE DI CHIRURGIA

ART. 1

E' costituita in Genova la **SOCIETA' LIGURE DI CHIRUGIA**, con sede presso la Clinica Chirurgica dell'Università di Genova, Largo Rossana Benzi 8, ai sensi degli artt 36 e segg. del cod. civ..

La durata della Società è a tempo indeterminato. L'assemblea dei Soci potrà determinarne lo scioglimento ai sensi del successivo 'art. 16

ART. 2

La Società ha natura privata e finalità unicamente scientifiche, escluso ogni scopo di lucro, e preminentemente si propone di promuovere ed incrementare lo studio e il progresso della chirurgia nelle sue varie branche.

Pertanto è esclusa la distribuzione tra i soci , anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita della società, se non imposte dalla legge

ART. 3

Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associative e delle modalità associative volte a garantire l'effettività dei rapporto medesimo, la Società è formata da:

- Soci fondatori;
- Soci effettivi;
- Soci onorari;
- Soci corrispondenti nazionali ed esteri.

L'adesione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione alla Società comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi della Società.

ART. 4

Il numero dei soci fondatori ed effettivi è illimitato, quello dei Soci onorari e corrispondenti non può superare nel complesso la metà dei Soci effettivi.

ART. 5

Sono Soci fondatori (o sostenitori) coloro che partecipano alla costituzione del fondo di dotazione della Società e che versino una quota sociale nei tempi e nei modi determinati dal Consiglio Direttivo. Tali quote devono essere stabilite in relazione alle necessità finanziarie della Società

ART. 6

Possono far parte della Società in qualità di Soci effettivi i titolari e i liberi docenti di discipline chirurgiche presso l'Università di Genova, primari ed ex primari di Sezioni chirurgiche ospedaliere di Genova e della Liguria, gli aiuti ed assistenti od ex aiuti ed ex assistenti effettivi degli Istituti di Clinica e di Patologie Chirurgiche dell'Università di Genova, gli aiuti ed assistenti od ex aiuti ed ex assistenti effettivi di sezioni chirurgiche degli ospedali di Genova e della Liguria, gli specialisti in chirurgia, i Soci residenti in Liguria delle Società Italiane di chirurgia, urologia e ortopedia, i quali abbiano fatto domanda alla Presidenza della Società. Oltre i sopraricordati può essere eletto Socio effettivo qualsiasi altro medico chirurgo, residente in *Liguria*, che abbia presentato alla Società una comunicazione su un argomento chirurgico e abbia fatto domanda alla Presidenza corredandola della firma di due Soci effettivi presentatori,

ART. 7

Un Socio effettivo, dopo un *periodo di almeno* 10 anni di effettivato, può diventare onorario per decisione del Consiglio Direttivo. Potranno essere eletti membri onorari della Società Chirurghi eminenti residenti in Liguria che non siano Soci.

ART. 8

Tutti I Soci godono dei medesimi diritti e sono soggetti a tutti i doveri inerenti per legge e per Statuto della Società.

Hanno diritto di voto singolo deliberativo, nelle Assemblee e possono essere eletti alle cariche sociali.

La loro ammissione viene regolamentata e disciplinata negli articoli successivi.

Il Socio perde tale sua qualifica in seguito a dimissioni o morosità, oppure quando sia dichiarato decaduto o espulso.

La decadenza può essere pronunciata dal Consiglio Direttivo anche per le seguenti ragioni:

- a) per inabilitazione;*
- b) per interdizione;*
- c) per condanna definitiva per reato infame.*

ART. 9

I Soci corrispondenti nazionali e stranieri sono scelti dalla Società, su presentazione e relazione di una speciale Commissione nominata ogni anno dal Presidente tra i chirurghi di fama nazionali e stranieri e tra quei chirurghi, non residenti in Liguria, che abbiano inviato alla Società un lavoro inedito.

ART. 10

Sono organi sociali:

- ASSEMBLEA DEI SOCI

- UFFICIO DI PRESIDENZA (o Consiglio Direttivo)

L'Ufficio della Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente da sei consiglieri, dal Segretario Generale, dal Tesoriere e dal Segretario annuale.

L'elezione alle cariche direttive non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche sociali sono gratuite

ART. 11

Il Presidente dura in carica un biennio; non è rieleggibile che dopo un biennio di intervallo. Il Segretario Generale è nominato per la durata di tre anni e non è rieleggibile nel triennio seguente. Gli altri membri della Presidenza sono nominati per un biennio e sono rieleggibili. *L'anno sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dopo la chiusura della gestione, l'Ufficio di Presidenza della Società è tenuto a presentare all'Assemblea, per la sua approvazione, il rendiconto di gestione, il bilancio dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea determina la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi che dovranno essere interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento delle finalità sociali*

ART. 12

Le votazioni possono essere fatte per acclamazione o per alzata di mano.

ART. 13

Il Presidente della Società viene eletto dall'assemblea ordinaria. Il Presidente rappresenta la Società di fronte a terzi e alla legge, potendo adire in giudizio sia in liti attive che passive; presiede le assemblee dei Soci, convoca e presiede le sedute dell'Ufficio di Presidenza. Il Vice-Presidente lo sostituisce in caso di impedimenti o assenza. Il Segretario Generale cura il disbrigo della corrispondenza e la pubblicazione di un Bollettino, l'ordinamento della Biblioteca e l'esecuzione di ogni altra obbligazione contemplata dallo Statuto Regolamento. Il Segretario annuale compila il verbale delle sedute e coadiuva il Segretario Generale nelle sue mansioni.

ART. 14

Il Tesoriere fa ogni anno una relazione dettagliata della gestione della cassa della Società, *ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.*

I Fondi della Società sono costituiti:

- *dai contributi versati dai Soci fondatori (sostenitori)*
- *dai contributi di ammissione versati dai Soci;*
- *dai contributi annuali versati dai Soci;*
- *dalle eventuali donazioni*

Il Consiglio Direttivo si riserva di determinare annualmente l'ammontare delle quote anche in misura diversa in relazione alle categorie di Soci.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili nè ripetibili in nessun caso, e quindi, nemmeno in caso di scioglimento della Società, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso

o di esclusione dalla Società, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Società e titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

ART. 15

Ai suoi inizi l' *Assemblea Ordinaria* viene convocata normalmente ogni 30 giorni e precisamente un venerdì alle ore 16,30; tuttavia se il numero delle comunicazioni fosse troppo grande, la Presidenza è autorizzata a convocare l'Assemblea bimensilmente. Il periodo delle vacanze annuali va dal 1° Luglio al 31 Ottobre. Una o più sedute all'anno possono essere fatte in altra sede della regione.

ART. 16

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda, convocazione non può svolgersi nello stesso giorno della prima convocazione.

Ogni aderente alla Società ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole delle maggioranze dei presenti; non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro scelto fra i consiglieri oppure da qualsiasi altro aderente alla Società.

ART. 17

Nell'ultima seduta di ogni anno sarà fatta dal Presidente una relazione sulla situazione morale e finanziaria della Società.

In tale seduta si procede alla eventuale ricostituzione dell'ufficio di Presidenza e alla accettazione e nomina di nuovi Soci onorari e corrispondenti.

ART. 18

L'andamento delle sedute che sarà regolato dal Presidente, procederà come segue:

- 1) lettura del processo verbale della seduta precedente;
- 2) comunicazione del Presidente;
- 3) comunicazioni Scientifiche dei Soci;
- 4) lettura di relazioni o conferenze;
- 5) presentazione di ammalati, di pezzi anatomici, di strumenti.

Non potranno essere comunicati che lavori e relazioni di cui sia stato consegnato in precedenza alla Presidenza il manoscritto pronto per la stampa.

Alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno sarà data la massima estensione; ma poiché deve esserne assicurata l'immediata pubblicazione nel Bollettino, il testo dovrà essere consegnato dagli oratori al Segretario Generale, seduta stante.

ART. 19

Ogni lavoro inedito presentato alla Società da persone estranee a questa, sarà oggetto di esame e di una relazione scritta. Il Presidente incaricherà di essa uno dei membri effettivi della Società. Il relatore avrà un mese di tempo per preparare la relazione. Questa procedura non sarà applicata nel caso *che* la persona estranea faccia una comunicazione o conferenza per invito della Presidenza

ART. 20

La Società pubblica ogni anno in volume i resoconti delle Sedute. I fascicoli del bollettino escono periodicamente, portando il resoconto dell'ultima seduta. Nel Bollettino saranno pubblicate di diritto le comunicazioni fatte dai Soci fondatori, effettivi ed onorari e corrispondenti e le note presentate alla Società da persone ad essa estranee con le relative eventuali relazioni. Ogni Socio riceve gratuitamente i fascicoli del "Bollettino", può fare estrarre a proprie spese copie a parte dei suoi lavori ivi pubblicati. I giornali ricevuti in cambio e le pubblicazioni offerte in omaggio alla Società saranno riuniti in una biblioteca a disposizione dei Soci che vogliono consultarli.

ART. 21

La Società può indire concorsi a premio per memorie originali su argomenti di chirurgia.

ART. 22

Il presente Statuto-Regolamento non può essere modificato che su proposta dell'Ufficio di Presidenza e di un numero di Soci non inferiore al quarto di essi. Le modificazioni allo statuto debbono essere proposte un mese prima della seduta nella quale saranno discusse e devono essere approvate con i voti di almeno i due terzi dei Soci presenti.

ART. 23

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Società ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Registrato a Genova il 3/7/1998